

## SCUOLA DI FARMACIA

Direttore . . . . .	Pag.	75
Professori ordinari ed incaricati . . . . .	»	ivi
Corsi complementari stabiliti dal Consorzio . . . . .	»	ivi
Farmacisti aggregati . . . . .	»	76
Stabilimenti scientifici . . . . .	»	ivi
Cliniche . . . . .	»	79
Publicazioni letterarie e scientifiche del Personale universitario durante l'Anno Scolastico 1883-84. . . . .	»	81
Cenno necrologico del Prof. Ageno . . . . .	»	99
Ordine degli studi ed Orari scolastici delle Facoltà . . . . .	»	109
Vacanze durante l'Anno Scolastico . . . . .	»	120

## DATI STATISTICI

Numero degli iscritti ai vari Anni di Corso per le singole Facoltà nell'Anno Scolastico 1883-84 . . . . .	Pag.	122
Numero degli iscritti ai vari Anni di Corso per le singole Facoltà nell'Anno Scolastico 1884-85 . . . . .	»	124
Prospetto degli esami dati nella Facoltà di Giurisprudenza nelle Sessioni di Estate ed Autunno dell'Anno Scolastico 1883-84 . . . . .	»	127
Idem della Facoltà di Medicina e Chirurgia . . . . .	»	128
Idem della Facoltà di Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali. . . . .	»	129
Idem della Facoltà di Filosofia e Lettere . . . . .	»	130
Idem della Scuola di Farmacia. . . . .	»	131
Riassunto Generale degli Esami speciali e di laurea, sostenuti dagli Studenti. . . . .	»	133
Elenco degli immatricolati e dei laureati per ciascuna Facoltà o Corso nell'Anno Scolastico 1883-84 . . . . .	»	135
Diplomi d'onore conferiti agli Studenti più segnalati nell'Esame di Laurea nell'Anno Scolastico 1883-84 . . . . .	»	149
Elenco nominativo degli Studenti ed Uditori nell'Anno Scolastico 1884-85. . . . .	»	151
Calendario per l'Anno Scolastico 1884-85 . . . . .	»	176

INVENTARIO N° 728



## ANNUARIO

DELLA

## REGIA UNIVERSITÀ DEGLI STUDI

DI

## GENOVA

~~~~~

Anno Scolastico 1885-86

~~~~~



GENOVA

REGIO STABILIMENTO TIPO-LITOGRAFICO

PIETRO MARTINI

Via Cassato il Lungo, N. 21, Piano 2.

1886

corrispondono, secondo le deliberazioni prese dai rispettivi Consigli, un contributo annuo di Lire 108,000 per metà ciascuno da pagarsi alle Casse dello Stato in due rate semestrali anticipate.

**ART. 4.**

La presente Convenzione andrà in vigore, per ciò che riguarda il conferimento dei diplomi speciali e delle lauree, dal giorno della sua promulgazione, e per ogni altro effetto avrà applicazione dal 1.º Gennaio 1886, dal quale giorno rimane abrogato il R. Decreto dell'8 Luglio 1883, N.º 15481 (Serie 3.ª), che approva il nuovo Statuto del Consorzio Universitario di Genova.

**ART. 5.**

Le spese tutte di contratto, non escluse le tasse di bollo e di registro, saranno a carico dello Stato.

Roma, 29 Gennaio 1883.

IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

M. COPPINO

**Per la Provincia di Genova**

IL PREFETTO PRESIDENTE DELLA DEPUTAZIONE PROVINCIALE

FERDINANDO RAMOGNINI

**Per la Città di Genova**

IL SINDACO

ANDREA PODESTÀ

IL  
DIRITTO COMMERCIALE E MARITTIMO  
INTERNAZIONALE PRIVATO

DISCORSO INAUGURALE

LETTO

NELLA REGIA UNIVERSITÀ DI GENOVA

DAL

PROF. S. GIANZANA

---

*Egregi Signori,*

Dalla cortesia dei Colleghi della Facoltà giuridica conferito a me, ultimo fra loro, l'onorevole incarico di leggere il discorso inaugurale, a lungo dubitai sulla scelta del tema. — Non soltanto la pochezza delle forze mie, qualunque argomento divisassi, era ostacolo, — ma più il pensiero cuocevami di presentarvi cosa non indegna di Voi, — non indegna della Facoltà a cui ho l'onore di appartenere, preclara per dottrina ed eloquenza, — non indegna di questo Ateneo, il quale (se i voti non sono vani) deve fra poco essere ricollocato a quel posto, che è giustizia restituirgli, fu ingiustizia togliergli, — non indegna infine di questa

nobile Città, la quale, come regnava un giorno sui mari, tiene oggidì il primato nei commerci, ed a me, non nato fra le sue mura, è seconda madre soavissima.

Mi sembrò dopo lungo cogitare, che nella patria di CASAREGIS, e di tanti giureconsulti, — e dove siede, fra i primi d'Italia, foro eletto ed eloquente, — non sarebbe suonata male una parola, che in codesta solennità avesse detto di quel novo gius, sorto dalle rinnovate condizioni politiche del mondo, intendo del *diritto internazionale privato*.

L'agitarsi, che si fa d'ogni parte, perchè quella giustizia, che regnar deve nell'interno di un paese, abbia pure impero fra i popoli, — che le barriere, che li dividono, inceppate una volta politicamente dal gendarme, oggi commercialmente dal doganiere, siano giuridicamente rotte, e l'uomo trovi ovunque l'applicazione della legge sua, — il vedere in codesto anno ben due Congressi giuridici aprire le porte ai nuovi apostoli della fratellanza, — fra i quali ricordo un nostro diletteissimo Collega, che, a non smentire il discorso sulla *Operosità Ligure*, letto qui or son pochi anni, nei Congressi dei popoli ha portato la sua ligure operosità, — alludo all'On. Boselli, — mi fecero sperare che non trovereste disdicevole il venirvi io favellando del *diritto internazionale privato commerciale e marittimo*.

Però, o Signori, io non mi aggirerò nella sfera,

dove i Congressi giuridici, al diritto internazionale dedicati, svolgono i loro problemi.

Il mio sarà compito più limitato e modesto, ma forse (almeno spero) non inutile.

Ho tentato, cioè, di esaminare di fronte al Codice di Commercio, testè andato in vigore, quali fossero i principii del diritto internazionale, che i magistrati italiani devono applicare agli stranieri, quali noi abbiamo diritto di vedere dai giudici stranieri applicati ai nostri connazionali, a pena di negar esecuzione ai loro giudicati.

Il restringermi in codesti limiti non è senza ragione.

Oggidì i veri del diritto internazionale, in senso assoluto inteso, — derivati, cioè, da quei principii di giustizia eterna, che stanno scritti nel cuore e nella mente di tutti i popoli, — sono noti: — quel che ignoto resta, è la relazione, che fra questi sommi veri e la legislazione di ciascun popolo corre.

Per me è utopia generosa, ma irrealizzabile, lo sperare una legislazione internazionale. — Le leggi sono il portato della vita di un popolo, della sua storia, della sua civiltà: — come fra gli uomini sonvi bianchi e neri, come un popolo si nutre di più, un altro di meno, uno soffre il freddo e l'altro il caldo, dall'uno si concepisce la vita coll'espressione della serena poesia greca, dall'altro colla triste leggenda nordica, — così sonvi leggi diverse, leggi, che, atte a quello stato di condizioni fisiche e morali, sono impossibili altrove.

Egli è perciò che la civiltà non ha missione di cancellare queste leggi particolari, bensì di armonizzarle, quando si trovano in conflitto: — e questo deve essere lo scopo del diritto internazionale.

Ma, per giungervi, conviene dalle alte regioni dell'ideale e del sommo gius, scendere in terra; — e lo studio deve essere questo: — qual trattamento, dato un complesso organico di leggi, deve farsi a chi è straniero, e ad altra legge soggetto?

Sarà soltanto quando i vari paesi avranno singolarmente e di fronte al loro diritto studiata la cosa sotto questo aspetto, — ed avranno in poche massime codificato quello, che il nostro legislatore nel 1865 ha espresso in quei pochi articoli, che trovansi sul limitare del Codice Civile, — (articoli che l'illustre PISANELLI profetizzava, — e diceva il vero, — destinati a fare il giro del mondo), — sarà allora soltanto, che molti dei problemi del diritto internazionale avranno soluzione.

Or è appunto un lieve contributo a questo paziente lavoro, che (astrazione fatta da ciò che è comune al diritto civile e giudiziario) noi abbiamo tentato in grandi linee abbozzare, benchè minori al compito le forze, rispetto al *diritto commerciale e marittimo italiano*, — attingendo a tutti i nostri dottori ed agli stranieri, ai giudicati italiani e a quelli d'oltre alpe e d'oltre mare, quei principii, che dessero immagine di quello, che noi pensiamo, debba in Italia meritarsi il nome

di *diritto internazionale privato commerciale e marittimo*.

E con ciò, datavi ragione dei miei intendimenti, entro senz'altro in materia, seguendo l'ordine del Codice di Commercio, salvo a tenere distinto dalle altre parti del diritto commerciale il marittimo.

Quale sarà nei rapporti internazionali la legge, che regola il carattere giuridico di un atto, compiuto all'estero, — per sapere, cioè, *se esso è commerciale o civile?*

Evidentemente una tale definizione non potrà darsi, se non alla stregua della legge, che regola la sostanza dell'atto medesimo ed i suoi effetti <sup>(1)</sup>, — legge, che vedremo fra poco quale sia.

E di vero, dire un atto civile, o commerciale, significa sottoporlo al Codice Civile, ovvero al Commerciale, sia pel merito che per le prove: — quindi non può essere la sua definizione data fuorchè dalla legge, che ne disciplina la sostanza.

In Italia, ad esempio, gli spettacoli teatrali sono atto di commercio, — atto civile sono in altri paesi. — Agitandosi domani in Italia una questione di contratto, relativa a spettacolo teatrale, che pella natura sua fosse sottoposto alla legge straniera, come si potrebbe pretendere di definire il carattere dell'atto di fronte alla legge italiana e così applicargli un diritto,

che, secondo la legge del luogo, ove sorse il rapporto giuridico non è il suo?

Dunque l'atto, stipulato all'estero, non avrà definizione di commerciale solo perchè tale lo dica la legge italiana; se la straniera da cui i suoi effetti sono governati, lo ritiene civile, da questa dovrà desumersi la sua qualifica.

Però nasce qui una difficoltà.

La qualifica dell'atto ha effetto sulla *giurisdizione* e sulla *procedura*. Or bene, l'atto, che, fatto all'estero, è civile, se ha figura di commerciale pella legge italiana, sarà qui portato nanti i Tribunali civili, o i commerciali?

Pare a noi, che qui debba prevalere la legge territoriale, la *lex fori*:<sup>(2)</sup> — la causa dovrà portarsi, cioè, al giudice, che sarebbe competente pella legge italiana, senza badare quale sarebbe la giurisdizione, se fosse giudicato secondo la legge, che l'atto disciplina, salvo poi al medesimo di decidere secondo la legge straniera, civile, o commerciale: — perocchè noi opiniamo, che, quando l'Art. 405 Proc. Civ., dice, che lo straniero può essere convenuto avanti le autorità giudiziarie del Regno, sottintende « *osservate tutte le norme interne di giurisdizione e di competenza* », — l'efficacia delle quali lo straniero, deve subire, poichè, eguagliato per l'Art. 3 Codice Civile nei diritti

ai cittadini, deve sottostare alle norme giurisdizionali, cui sono questi vincolati.

Quale opinione, a vece, vuolsi portare, allorchè si deve sindacare, *se una persona è commerciante o non?*

Uno straniero viene in Italia e qui commercia: — quando esso, invitato a mantenere gli assunti impegni, vi si rifiuti e si dice *incapace*, di qual legge alla stregua sarà disaminata la contesa?

Non si mostra esatta, almeno di fronte alla legge italiana, la soluzione, che in via assoluta formula l'ASSER,<sup>(3)</sup> che, cioè, la questione, se una persona è commerciante, o non, si debba apprezzare a norma della legge del paese, dove la persona ha compiuto l'atto, o esercitata l'industria.

Piuttosto ci pare rispondere alle esigenze del nostro diritto la formola di BAR<sup>(4)</sup> e la sua distinzione — che, cioè, in quanto la questione dalla qualità di commerciante riflette la *capacità*, debba applicarsi la *legge del domicilio*, noi diciamo la *legge della nazione*, — quando la stessa si agiti solo per vedere, di qual natura sia l'atto posto in essere nel Regno, la questione va risolta secondo la *lex fori*.

E per verità: — lo straniero, che viene in Italia, non muta la *capacità*, che gli assicura la sua legge nazionale: — l'Art. 6, disp. prel. al Codice Civile lo

tutela: — epperò, quando esso opporrà la sua *incapacità* a commerciare per ragione desunta dal suo *stato*, si guarderà alla sua legge: — e se per questa è minore, l'aver l'età per essere maggiore in Italia, non basterà a dirlo capace di commerciare.

Al contrario, esclusa la questione di capacità, per vedere, se esso fece tali atti, che per commerciante possa qualificarsi, non si prenderà norma fuorchè dalla legge vigente qui in Italia, dove il commercio venne esercitato.

La nostra legge liberale, — forse troppo, poichè in taluni casi abbastanza non difende i nazionali contro la disonestà forestiera, — del che tuttavia non le facciamo torto, essendo gloria per noi questo senso di generosità, a cui si informano tutti i nostri Codici, — non imita qui la legge Svizzera, copiata dalla Germanica<sup>(5)</sup>, — per cui — se la capacità dello straniero, è retta dal diritto del paese, cui appartiene, tuttavia lo straniero stesso, che, secondo il diritto svizzero possederebbe la capacità civile, si obbliga validamente per tutti gli impegni, assunti nella Svizzera, benchè questa capacità non gli spetti, secondo il diritto del paese, cui appartiene<sup>(6)</sup>.

Il conflitto delle leggi si verifica pure rispetto ai *libri di commercio*.

Il Codice vigente all'Art. 27 dispone, che dei libri di commercio non si possa ordinare produzione in giu-

dizio, se non per affari di società, successioni, fallimenti, o comunioni di beni: — soggiunge poi all'Art. 28, che nel corso di una causa, anche estranea agli oggetti ora indicati, il giudice può ordinarne l'esibizione per estrarne soltanto ciò che riguarda la controversia, — e gli Articoli 1328 e 1329 Codice Civile, 44, 49, 50, 51 e 52 Codice Commercio infine indicano quale fede essi possano fare.

Or bene, conclusosi da un italiano un contratto in un paese dove non sia obbligatorio tenere registri, potrebbe egli invocare nanti quel magistrato la prova risultante dai registri suoi?

La risposta negativa è evidente. Gli articoli anzi citati, come tutte le altre disposizioni, riflettenti i libri di commercio, non riguardano che gli italiani; — quindi, se, nè la *lex fori*, nè quella *contractus* ammettono questo genere di prova, non sapremmo, come l'italiano lo potrebbe invocare.

Pongasi l'ipotesi inversa dello straniero, che contrae in Italia, ma appartiene ad un paese, che non conosce l'obbligo della tenuta dei registri: — mentre è evidente in questo caso, che, se la disputa avviene in Italia, lo straniero possa ben chiedere contro l'italiano la produzione dei registri, poichè qui e *lex fori* e quella *contractus* lo autorizzano, — è del pari chiaro, che l'italiano non potrebbe ad egual prova costringere lo straniero, cui non è possibile quel genere di prova

fornire pella ovvia ragione, che la legge sua alla tenuta dei registri non l'obbliga.

Onde è, che non ci par vera qui, nè la teorica di chi senza distinzione sostiene, che ai libri di commercio sia data fede solo in ragione dalla *legge del luogo*, in cui sono tenuti, <sup>(7)</sup> — nè l'altra che opina misurarsi la forza probante dei libri alla stregua della legge, *che governa il contratto*, che con essi vuole stabilirsi, mentre tutte le questioni di forma vadano risolte secondo la *legge del luogo*, dove i registri di commercio son tenuti, — perocchè in queste due opinioni non si contempla il caso di un contratto fatto sotto l'egida di una legge, che forza probante dà ai libri di commercio, mentre pella legge nazionale amenable i contraenti, o l'uno di essi, di tenere i libri non abbiano obbligo <sup>(8)</sup>.

E del pari vago l'avviso di MASSÉ, che consiglia di seguire la *legge del luogo*, dove i registri sono tenuti, ma solamente nel caso in cui questa legge concordi con quella del contratto, avendo allora queste due leggi il sopravvento su quella *fori*: — che, se al contrario la *legge del contratto* concorda con quella del *luogo*, ove si questiona, allora non può più aversi riguardo alla legge del luogo, ove i registri sono tenuti <sup>(9)</sup>.

Nè infine ci pare, che risolva la disputa, il parere di BAR, <sup>(10)</sup> pel quale la forza probante dei registri sia

determinata dalla legge *fori*, salvo ad attribuire ad essi la maggior attendibilità che vi attribuisce per avventura la legge del *luogo del contratto*.

Per noi, giudicando la contesa alla stregua della legge italiana, — mentre i giureconsulti, la cui opinione esaminammo, ne parlano in astratto, come di principio *de jure condendo*, — crediamo poter formulare codeste conclusioni:

Secondo l'Articolo 10 disposizioni preliminari al Codice Civile, i mezzi di prova delle obbligazioni essendo determinati dalla *legge del luogo*, in cui l'atto fu fatto, deve esser regola, che possa servire di prova la produzione dei registri di commercio, ove lo facoltizzi la legge del luogo del contratto, — e ciò senza riguardo, se la legge del foro ammetta, o non questo genere di prova. — Però la specialità di questo mezzo probatorio, che non nasce contemporaneamente al fatto giuridico, ma ha radice in condizioni giuridiche, anteriori ed estranee al fatto stesso, consigliano una eccezione: — se, cioè, uno dei contraenti appartiene a paese, che l'obbligo della tenuta dei registri non abbia, nonostante la regola posta, esso non potrebbe venire obbligato alla produzione: — a questa invece si potrebbe costringere il contraente, la cui legge nazionale fosse identica a quella *contractus*, e quest'ultimo dovrebbe subire le conseguenze e comminatorie di decadenza, o di accertamento con giuramento *in litem*, che, conformemente



alla sua legge nazionale, la legge del contratto annessa alla produzione dei registri <sup>(11)</sup>.

In ogni caso poi, circa la loro regolarità e per giudicare della forza probante in ragione di questa, la sola legge a seguirsi è quella del luogo, in cui sono tenuti <sup>(12)</sup> imperando qui la massima *locus regit actum*, che l'Art. 9 disposizioni preliminari al Codice Civile proclama pelle *forme estrinseche* di tutti gli atti fra vivi e di ultima volontà.

E a questo punto, nell'ordine, in cui è disposto il Codice di Commercio, ci si presentano le regole, che devono disciplinare tutti i *contratti* e le *obbligazioni commerciali*.

E qui la legge italiana ha colmata la lacuna, che in altre codificazioni si lamenta; — sia pelle obbligazioni e contratti in genere, fra cui la lettera di cambio, sia pelle società, che per tutti i contratti marittimi, la nostra recente legislazione commerciale ha disposizioni, che possono in ogni contesa fornire lume alla risoluzione.

E per verità nelle disposizioni, che regolano le *obbligazioni commerciali in generale*, riscontrasi l'Articolo 58, così concepito:

« La *forma* e i *requisiti essenziali* delle obbligazioni commerciali, la *forma* degli *atti* da farsi « per l'esercizio e la conservazione dei diritti, che ne « derivano, o per la loro esecuzione, e gli *effetti*

« degli atti stessi, sono regolati rispettivamente dalle « leggi, o dagli usi del luogo, dove si emettono le « obbligazioni e dove si fanno, o si eseguono gli « atti suddetti, salva in ogni caso l'eccezione stabilita « nell'Art. 9 delle disposizioni preliminari del Codice « Civile per coloro, che sono soggetti ad una stessa « legge nazionale ».

Quale è il significato di questo articolo, e quale la sua portata?

A farsene adeguata idea, conviene esaminare i suoi precedenti legislativi.

Una volta che la Commissione del Codice di Commercio opinò di dare una sanzione legislativa agli usi mercantili ed una prevalenza alle leggi commerciali sulle civili, vide tosto la necessità di porre con tal nuova disposizione in armonia l'Art. 9 disposizioni generali al Codice Civile, — poichè tale articolo parla solo di *leggi* e non di *usi*: — e fu così che una prima disposizione, proposta al riguardo limitatamente alle cambiali, si ampliò a tutti i contratti « per determinare quali leggi debbano « applicarsi nel regolare i requisiti essenziali delle ob- « bligazioni, le forme e gli effetti degli atti a farsi a « seconda dei vari Stati, nel cui territorio le obbliga- « zioni si assumono, e gli atti si fanno e delle varie « nazionalità delle persone, che vi prendono parte ».

È così che nacque il riferito Art. 58 della legge commerciale odierna.

Però, prima di dire sullo stesso il pensiero nostro, dobbiamo avvertire, che esso nacque, senza che forse se ne apprezzassero adeguatamente le conseguenze, a cui portava.

La Relazione al Senato del Guardasigilli MANCINI, — quegli stesso che l'articolo propose in seno alla Commissione, — dice, che, allorchando discutevasi il titolo delle *cambiali*, si fecero osservazioni circa le contrattazioni, che le stesse danno luogo nei vari paesi, per cui trapassano, e quindi ai possibili conflitti di leggi: — « quali leggi quindi — domandavasi — « dovranno applicarsi? Basteranno i principii desunti « dalla combinazione dello statuto personale e locale, « formolati nelle disposizioni preliminari del Codice « Civile? » — Citava l'On. MANCINI a questo riguardo in seno alla Commissione la legge germanica, — e soggiungeva, quando, come Ministro fece la Relazione al Senato, che la Commissione, « benchè con una « precedente sua deliberazione avesse mostrato ripu- « gnanza ad accogliere le disposizioni della legge ger- « manica, nondimeno posteriormente parve convinta « dalla necessità di provvedere efficacemente alla va- « lidità dei titoli commerciali destinati a circolare in « paesi vari, ed in mezzo a leggi ed usi diversi..... « *Consequentemente* accettò l'articolo del progetto », — che è l'odierno Articolo 58.

Ma, se noi non ci inganniamo a partito, l'Art. 58

dice ben altro della legge germanica, presa a modello e che si credè ricopiare, — è assai più liberale, e consono ai veri principii, e ci rallegriamo davvero, che non somigli alla genitrice.

Per verità la legge germanica scrive, che la capacità degli stranieri ad obbligarsi per lettera di cambio è misurata dalla loro legge nazionale, — però, soggiunge: « *uno straniero incapace secondo la legge « del suo paese, ma capace di fronte alla legge « germanica d'obbligarsi per lettera di cambio, « può con questo mezzo contrarre in Germania « obbligazioni* <sup>(13)</sup> ».

Nè qui s'arresta: — circa la forma delle cambiali, tratte all'estero, mentre le dice regolate dalla legge del paese, ove l'atto vi fa, soggiunge: — « tuttavia, « se questo atto fatto in paese estero è conforme alla « legge tedesca, la sua irregolarità sotto il punto di « vista della legge straniera, non indurrebbe la nullità « dei posteriori impegni sottoscritti in Germania. — « E così saranno validi gli obblighi assunti all'estero « da un Tedesco verso altro Tedesco, conformemente « alla legge germanica ».

Però queste disposizioni, ricopiate poi letteralmente dal Codice federale Svizzero delle obbligazioni <sup>(14)</sup> in armonia alla già mentovata legge sulla *capacità civile*, nella Svizzera vigente, appena siano confrontate col l'Art. 58 Codice Comm. Italiano, rivelano tosto quale

abisso divide la legislazione derivata da quella, che si credette prendere a modello.

È però ventura, che sia così avvenuto: — è bene, che, anche a rischio di proteggerci meno, i principii rimangono salvi. — Quel paese, che coi Romani ha portato la civiltà, ove era barbarie, coi Genovesi, Veneti e Pisani il commercio, ove era la schiavitù, non poteva chiudersi legislativamente in una barriera di ferro. Esso, che primo proclamò la nuova codificazione del diritto internazionale col Codice Civile, non poteva lacerarne le splendide pagine coll' introdurre nel Codice di Commercio la egoistica disposizione della legge tedesca.

Egli è perciò, che, scendendo a dire, quale secondo l'avviso nostro, debba essere l'intelligenza dell'Art. 58 Codice di Commercio, avvisiamo poter portare le seguenti conclusioni:

I *requisiti essenziali* delle obbligazioni essendo regolati dalle leggi ed usi del luogo, dove le obbligazioni si emettono, — crediamo, che lo straniero in Italia in tanto si obbligherà, in quanto ne abbia capacità dalla sua legge, non in quanto ad es., a ragione di età glielo possa l'italiana permettere <sup>(15)</sup>.

Invero, essendo fra i *requisiti* delle obbligazioni la *capacità a contrattare* (Art. 1104, Cod. Civ.), e la capacità dello straniero, desumendosi per l'Art. 6 disposizioni preliminari dalla sua legge nazionale, ci sembra, che questo articolo mirabilmente si concili al

58 Codice Commercio, quando nell'interpretarlo si misuri un tale requisito essenziale alla legge nazionale dallo straniero.

Per contro gli altri requisiti, il *consenso*, l'*oggetto*, la *causa*, avranno unico misuratore nella legge nostra.

Però, in omaggio all'Art. 9, disposizioni preliminari, per cui, quando i contraenti appartengono ad una stessa nazione, la sostanza e gli effetti delle obbligazioni, benchè contratti in Italia, si reputano regolati dalla loro legge nazionale, avviseremmo, che, anche relativamente alla *capacità*, lo straniero capace pella legge sua, bene si obbligherebbe qui verso un altro suo connazionale, anche difettando di capacità secondo la legge italiana.

Pelle *forme* del pari è qui richiamato l'Articolo 9 disposizioni preliminari: — dovrà, cioè, stipulandosi il contratto in Italia, seguirsi la legge italiana.

La forma poi degli atti da farsi per l'esercizio e la conservazione dei diritti che ne derivano, o per la loro esecuzione e gli effetti degli atti stessi, sono, secondo l'Articolo 58 in esame, regolati dalla legge ed usi del luogo dove si fanno, o si eseguono gli atti suddetti.

Il che viene a dire, — che, mentre per i contratti dagli stranieri di diversa nazionalità fatti in Italia, si applicherà la legge italiana, ed in omaggio allo stesso Articolo 58 i tribunali italiani, chiamati a giudicare su

contratto fatto all'estero fra stranieri, o stranieri e nazionali, applicheranno non la propria, ma quella *loci contractus*, — invece tutti gli atti attinenti all'esercizio, conservazione dei diritti e loro esecuzione, nonché i loro effetti, saranno commisurati, senza riguardo al luogo del contratto, alla legge del luogo, ove gli atti medesimi si fanno ed eseguono. Ossia gli stranieri osserveranno le formalità della legge italiana, quando qui debba esercitarsi e conservarsi il diritto, o procedersi all'esecuzione, — mentre i nostri Tribunali applicheranno la legge straniera per giudicare dell'efficacia degli atti, attinenti alla conservazione ed esercizio dei diritti, posti in essere in straniero paese.

Però a questo punto la interpretazione dell'Art. 58 Codice Commercio solleva una grave questione.

Se non vi è difficoltà a concedere, che le formalità per l'esercizio, conservazione ed esecuzione dei dritti, come gli effetti degli atti che si fanno a tal proposito, siano regolati dalla legge del luogo, ove gli atti si eseguono, — che dovrà dirsi per tutti ciò che è *esecuzione del contratto*?

Qui la disputa è grave.

Premettiamo, che, se è dottrina universale, che i requisiti dell'obbligazione, la sua estensione, e la sua interpretazione siano soggetti sempre alle leggi *loci contractus*, — è del pari dottrina concorde, che la

*legge del luogo disciplini tutto ciò che l'esecuzione concerne* (16).

È vero, che tutti gli autori, FOELIX, SAVIGNY, ROCCO, BAR, DEMANGEAT, MASSÉ ed ASSER, che questo insegnano — come fra gli italiani, che scrissero dopo il Codice Civile, FIORE e LOMONACO, non si accordano più quando scendono al caso pratico, — perocchè dalle teorie di ROCCO sulle *conseguenze mediate, immediate ed accidentali*, di FOELIX sugli *effets et suites*, alle ulteriori spiegazioni di LOMONACO ed ASSER, l'atto, che per uno è conseguenza immediata, per l'altro è accidentale: — ma, di fronte alla lettera dell'Art. 58 Cod. di Comm. e alla questione, come la intende il diritto internazionale, non è egli indispensabile forse la generica domanda: — *l'esecuzione dei contratti e delle obbligazioni deve disciplinarsi dalle lex loci contractus, o dalle lex fori executionis?*

Anzitutto constatiamo, che i verbali legislativi in argomento sono muti, e la lettera dell'articolo del pari, — poichè, dove si parla di *effetti*, è detto chiaro che si intende « *effetti degli atti diretti a conservare, ad esercitare il diritto, o a darvi esecuzione* » non già « *effetti dei contratti e delle obbligazioni* ».

Nel silenzio della legge, ha forse adunque il legislatore italiano voluto seguire quella, che è vulgata dottrina del diritto internazionale, che la legge del *foro dell'esecuzione* sia la legge *pell'interpretazione dei*

*contratti*, dottrina contro cui sin qui niuno avrebbe avuto coraggio di elevarsi, fuorchè quel gigante della scienza giuridica, che è il LAURENT?

Sopra l'Art. 58 del Cod. di Comm., ed esso tacendo, sta un canone, che l'Art. 9, disp. prelim. al Codice di Comm. richiama, — quello, cioè, che non deve essere soggetta ad alcun limite la libertà di contrattare « salve « prescrizioni imperative o proibitive della legge: » — la volontà dei contraenti quindi concordemente e liberamente manifestata deve fissare la sostanza delle obbligazioni: — la legge non prevede che nel loro silenzio (17). — Ed in questi sensi appunto l'Art. 9 disp. prelim., dettate le regole per disciplinare i contratti e le obbligazioni, scrive: « è salva in ogni caso la dimostrazione di una contraria volontà; » e l'Art. 58 a togliere il dubbio, soggiunse a sua volta: « salva in ogni caso l'eccezione stabilita dall'Art. 9, disp. prelim. del Codice per coloro, che sono soggetti alla legge nazionale, » ossia la presunzione, che anche all'estero due nazionali contrattano secondo la legge loro.

Quindi poniamo un primo canone, ed è, che, quando le parti hanno convenuto di contrarre in una data legge e determinato, che questa, o un'altra debba regolare anche gli effetti e l'adempimento delle obbligazioni, e tutti gli effetti e conseguenze anche d'esecuzione — meno le forme processuali nelle quali domina sempre la legge *fori* — saranno disciplinate a questa legge.

Quando poi le parti tacciono, e la legge di esecuzione non sia determinata, — una volta fermato, che l'Art. 58 non contempla che « *la forma e i requisiti essenziali delle obbligazioni* » — gli atti da farsi per l'esercizio e la conservazione e la esecuzione dei diritti che derivano dalle obbligazioni — e gli effetti di questi atti, — la soluzione del dubbio va risolta coi principii generali.

Sarà mestieri quindi per l'Art. 1.º Codice Comm. ricorrere all'Art. 9, disp. prel., pel quale non soltanto i *requisiti essenziali* delle obbligazioni, ma la *sostanza e gli effetti loro* sono regolati dalle leggi del luogo, in cui furono fatti.

Epper ciò da noi non è possibile la distinzione di FOELIX fra *suites accidentelles* ed *effets* dei contratti, — nemmeno la limitazione che propone ASSER, il quale prima confuta FOELIX nel contraddire la distinzione di *suites et effets* e, poscia accetta il nerbo della sua teorica, secondo cui l'esecuzione comprende tutto ciò *qui doit être fait après la passation du contrat* (18).

E oltrechè il preciso disposto dei citati articoli, la ragione giuridica ci deve condurre a ritenere, che alla legge del contratto, del pari che i requisiti dalle obbligazioni, se ne debbano disciplinare gli effetti e la esecuzione.

Se è vero, che nel silenzio, si presume, che le parti hanno voluto rimettersi pella sostanza del con-

tratto alla legge del luogo, ove fu fatto, non vi è ragione, perchè la legge del luogo, dove si eseguisce, venga applicata, come nel fissare la misura degli interessi, o la moneta nella quale pagare: — *obbligazione ed esecuzione* son due termini correlativi, che non si possono scindere e farsi da diverse leggi governare.

Quindi, tenuta ferma la regola, — che e *sostanza ed effetti* del contratto van disciplinati alla legge *loci contractus*, — la intelligenza dell'Articolo 58 Codice di Commercio in punto alle parole « *atti per la conservazione ed esercizio dei diritti, loro esecuzione ed effetti.* » non può essere che questa:

Quando, cioè una legge straniera fissi delle modalità per esercitare e conservare, o mandare ad esecuzione un diritto, ad essa, non a quella del contratto, devono le parti conformarsi: — si richiama in altri termini qui il capoverso dell'Art. 40, disp. preliminari « i modi di esecuzione degli atti e delle sentenze sono regolati dalla legge del luogo, dove si procede all'esecuzione, » conseguentemente gli *effetti di questi atti*, cioè, in quanto abbiano servito ad esercitare, conservare il diritto, o mandarlo ad esecuzione, saranno misurati dalla legge *loci*.

Valga a rendermi chiaro un esempio.

Fattosi un contratto di merci in Francia da spedirsi in un porto d'Italia, — sia il compratore straniero, o nazionale, — entro quanti giorni e con quali forme dovrà far reclamo per vizi apparenti? senza

dubbio esso non sarà vincolato ai due giorni dell'Articolo 70 vigente Codice Commerciale ed alla relativa decadenza, poichè questa essendo uno degli effetti del contratto, la sua possibile risoluzione, non può aver governo che dalla legge francese: — invece le pratiche per verificare l'avaria le farà nei modi indicati dall'Articolo 74, i quali soli servono ad esercitare in Italia e conservare il diritto alla risoluzione del contratto o alla *quanti minoris*; e quando dovrà mandare ad esecuzione il diritto, datogli dai citati Articoli, o far deposito delle merci, o sequestrarle, o venderle, esso non potrà che farlo nelle forme dell'Articolo 74, — e gli effetti di questi atti processuali alla stregua della legge italiana e non straniera saranno giudicati, ove anche all'estero la questione si presenterà.

E con questo ci sembra di aver indicato le più salienti regole che riflettono i conflitti delle leggi circa i contratti commerciali a mente del Codice vigente, — e passeremo oltre, avvertendo che l'Art. 58 riflette solo le *obbligazioni commerciali* tutte, nascenti dal contratto, non le *obbligazioni, che hanno origine dalla legge, dal quasi-contratto, dal delitto, o quasi-delitto*, — alle quali, come più avanti vedremo in specie nel diritto marittimo, vanno applicati altri principii, essendo desse regolate dalla *legge del luogo* ove avvenne il fatto, da cui il rapporto giuridico sorse.

Fra i contratti però, speciale menzione meritano le società, alle quali il legislatore italiano provvede col Codice di Commercio, là dove presso le altre nazioni o con leggi speciali, o con trattati, si è dovuto pei singoli paesi disciplinare il difficile tema.

Premesso, che a nostro avviso, pell'Art. 2 Codice Civile le società straniere aventi all'estero capacità giuridica, l'hanno in Italia, dove possono stare in giudizio, contrarre e compiere, salve certe formalità, ogni atto della vita civile, <sup>(19)</sup> in persona dei loro legittimi rappresentanti, come lo potrebbe un privato, — premesso del pari, che non parliamo del *contratto di società*, — che, come tale, è soggetto alle già indicate norme, che tutti gli altri contratti disciplinano, — diremo, come il Codice di Commercio vigente abbia regolato soltanto lo esplicarsi della loro attività nel regno, con aprire sedi o rappresentanze, — e fece le seguenti distinzioni:

In punto alle società, che legalmente stabilite in paese estero, nel regno non vogliono tenere che sedi secondarie, o rappresentanze, non impone che l'obbligo di depositare, trascrivere in cancelleria, affiggere e pubblicare l'atto costitutivo, e lo statuto, facendo noti i nomi dei soci che rappresentano la società, ed amministrano le sedi, rendendoli responsabili verso i terzi <sup>(20)</sup>.

A vece le società estere, le quali hanno nel regno la loro *sede principale* o l'*oggetto principale* della

loro Impresa, sono considerate come società nazionali, ed assoggettate, anche pella forma e validità del loro atto costitutivo (benchè stipulato in paese estero) a tutte le disposizioni della legge italiana <sup>(21)</sup>.

Le quali disposizioni, in un colle sanzioni, date contro coloro, che a tali norme non si conformassero, sono savia difesa contro società, le quali all'estero possono costituirsi con titolo pomposo e capitale minimo e venire poi ad ingannare la nostra buona fede: — le dolorose esperienze subite hanno quindi bene consigliato a ciò il legislatore, il quale, prima del nuovo Codice, dopo aver conchiusi trattati colle varie potenze, che autorizzavano l'esistenza giuridica in Italia delle società costituite all'estero, era obbligato con decreti e ministeriali istruzioni a dettare restrizioni per accertarsi del versamento del capitale ed ottenere le garanzie dovuto ai nazionali.

A tacere delle controversie cambiarie, sopite, se non tolte coll'Articolo 58 Codice di Commercio già esaminato, in quanto debbano decidersi in Italia — e sulle quali più che altrove si fa sentire il bisogno di accordi internazionali, a cui largo materiale ha preparato al recente congresso di Bruxelles l'opera di un nostro italiano, il NORSA — seguendo l'ordine del Codice ci conviene dire della controversia agitata dai giureconsulti circa i *mandatari* o *commissionari*.

Sugli Articoli 423 Codice Svizzero e 43 del Codice Germanico, pei quali nessuna limitazione delle facultà dell'istitutore, o rappresentante <sup>(22)</sup> è ammessa verso i terzi, — sorse questione, se l'istitutore tedesco o svizzero, il quale contraesse in Francia, ove tal forma ed estensione di mandato non è conosciuta, fosse, in un col suo mandante, tenuto alla responsabilità, da quegli articoli comminata.

La dottrina rispose, che lo istitutore, ovunque contraesse, fosse soggetto, a meno di deroghe contrattuali al disposto degli articoli citati, perocchè chi contraetta con una casa svizzera o tedesca, per mezzo del suo istitutore, si presume, che lo faccia all'egida delle qualità che le leggi del suo paese danno all'istitutore <sup>(23)</sup>.

E poichè l'Articolo 370 del nostro Codice di Commercio ha ripetuto queste disposizioni, dicendo, — che « rispetto ai terzi il mandato conferito tacitamente all'istitutore comprende tutti gli atti necessari all'esercizio del commercio, per cui è dato, nè il proponente può opporre ai terzi alcuna limitazione del mandato tacito, » identica soluzione ci pare debba portarsi nel diritto italiano.

E riservandoci di dire a parte del diritto marittimo, dove parleremo anche delle discipline, che nei conflitti di leggi governano il contratto di *trasporto* e di *assicurazione*, veniamo senz'altro al *fallimento*.

Perchè non siano fraintese le conclusioni che adattiamo in punto al *fallimento*, <sup>(24)</sup> ci conviene avvertire — che il nostro discorso non riflette il diritto internazionale, quale la scienza insegna e va estrinsecando, fra le tenebre delle varie legislazioni, onde presentare il *desideratum*, o per una legislazione internazionale, che leghi i popoli, e per una codificazione interna, che additi i diritti degli stranieri e definisca i limiti dell'influenza delle loro leggi: — noi non miriamo, che ad indicare la condizione, che nel diritto italiano è fatta allo straniero ed alla legge estera, allorquando sopravviene quella condizione di cose, che di fallimento prende nome.

Ciò posto, niun dubbio, — che di fronte al diritto italiano, che eguaglia nei diritti il cittadino allo straniero, — per l'Articolo 685 Codice di Commercio, secondo cui la dichiarazione del fallimento è pronunziata dal Tribunale di Commercio, nella cui giurisdizione il debitore ha il suo principale stabilimento, — i magistrati italiani pronunzieranno a buon diritto la fallita dello straniero che ha qui lo stabilimento principale.

Dal qual principio la giurisprudenza nostra, con senso di grande libertà, aspirando a quel desiderato, che è l'universalità del giudizio di fallimento, — per cui il giudice competente a dichiararlo diventi capace di giudicare di tutte le contese senza riguardo a stranieri e nazionali, istituendo presso sè un unico giudizio di



concorso e distribuendo i beni sia mobili, che immobili, ovunque situati, — conclude, che i nostri Tribunali non possono più dichiarare il fallimento, allorquando, essendovi all'estero una sede principale, ivi siasi pronunciato.

Le quali soluzioni ci inducono a ritenere circa il *concordato*, — che, reso dal giudice della fallita, vincoli anche i creditori stranieri, i quali, se il giudizio si aprì qui, non sarebbero certo ascoltati nelle ulteriori molestie contro il nazionale, — come questi a torto muoverebbe querela avanti i nostri magistrati, quando, essendo competente il giudice estero, il concordato, fatto in vigore di quelle leggi, gli fosse opposto.

Dal che scende pei nostri magistrati l'ulteriore conseguenza, — che il giudicato estero, che pronunzia la fallita, statuendo sulla capacità, non abbia qui bisogno di *exequatur*, sia opponibile e al fallito e ai creditori italiani, e valga a dar veste ai sindaci, anche per procedere al loro impossessarsi di tutti i beni, — salvo solo per gli immobili a non poter fare la subasta nel regno, se non dopo essersi chiesto a tal effetto l'*exequatur* delle provvidenze che la provocano, in omaggio al principio, che tutte le nazioni adottano, governarsi gli immobili della *lex-loci* (25).

Per parità di ragione, avverandosi lo stadio della verifica dei crediti e riparto delle attività, gli stranieri discuteranno in Italia i loro crediti, se qui è il foro

della fallita, — all'estero se là è la sede, — non essendo loro divietato di provocare sentenze dalle loro autorità nazionali, ove queste siano competenti per presentare poi le stesse, previo *exequatur*, al tribunale italiano della fallita.

La stessa soluzione va adottata per la sentenza di *riabilitazione*: — pronunziata nel foro, competente pella fallita, va rispettata (26) — e concordiamo con coloro, che portano lo stesso avviso in materia dell'*annullamento degli atti*, che si ritengono fatti in frode ai creditori, quando avvengano prima della dichiarazione del fallimento, ma in epoca, che si reputa sospetta e nel concorso di certi estremi (27).

Quindi in deroga alla regola generale, che gli effetti di un contratto sono disciplinati dalla legge del luogo, ove venne stipulato, ci sembra, che alla stregua della legge del luogo, ove la fallita è legittimamente dichiarata, si debba misurare la validità, o nullità dell'atto, con cui i creditori vennero depauperati, e ciò quantunque la *lex fori* ammetta una nullità ignota alla *lex contractus*. Dice qui saggiamente ASSER, che come tutti si accordano nel ritenere, che gli effetti della dichiarazione di fallimento pel tempo posteriore debbano essere disciplinati dalla *lex fori*, questa legge medesima deve governare gli effetti concernenti gli atti anteriori, che siano annullabili: — al qual riflesso noi ci permettiamo di aggiungere, che chi contratta con un com-

mercante d'altro paese, si sottometta implicitamente alla legge, che deve governare il caso della sua decozione.

Egli è certo però, che tutte queste conclusioni sono vere, in quanto l'italiano, concorrendo in un fallimento estero, elevasse pretese nanti i nostri giudici, o lo straniero concorresse in un fallimento, qui dichiarato, poichè, regolati da noi i rapporti internazionali legislativamente, i magistrati italiani non potrebbero ascoltare le querimonie del nazionale, che a grette idee di territorialità si informassero. — Quando invece il nazionale, concorro puramente e semplicemente nella fallita estera, ciò che dicemmo sarà vero solo in quanto le leggi di quel paese lo consentano, <sup>(28)</sup> ed in caso di denegata giustizia contro i pronunziati esteri, a lui lesivi, il nazionale non ha altra difesa, se non se, essendovi beni nel regno, e promovendosi la loro esecuzione, l'opposizione, che egli potrà spiegare nei giudizi di *exequatur*, quando non prescielga addirittura agire direttamente sugli stessi.

Si fa anche discussione, se la dichiarazione di *moratoria* possa avere effetti internazionali.

Alcuno lo nega <sup>(29)</sup> col dire, che, essendo questa un'eccezione al diritto comune, per cui ogni debitore deve nel tempo convenuto, meno il caso di fallimento, eseguire le sue obbligazioni, non possa aver vigore in altro luogo, fuorchè là dove la legge territoriale la riconosca.

A noi non sembra: — siccome il vigente Codice ha introdotta la moratoria, da noi la questione non è nemmeno possibile — inquantochè il giudicato estero che la pronunzia, trova qui una legge conforme, sicchè i magistrati italiani dovranno riconoscerne gli effetti. — Però, ove pur occorresse far valere all'estero, dove non si conosce l'istituto, una dichiarazione di moratoria, non vediamo ragione, perchè a codesta misura, che riflette una vera questione di capacità, non debba farsi buon viso al pari di quella che dichiara il fallimento, mentre non si può dire, che essa violi nè l'ordine pubblico, nè il diritto interno di alcun paese.

Certo, come a legge territoriale, gli stranieri, che ne reclamino qui, sono vincolati alla pronuncia dell'autorità italiana, che la moratoria dichiara.

Inutile aggiungere, che tutte le formalità del fallimento sono governate dalla *lex fori*, alla quale saranno commisurati gli effetti di tutti i relativi atti processuali, — sicchè i nostri magistrati, a buona ragione, dissero doversi concedere l'*exequatur* e riconoscere esecutorie nel regno tutte quelle pronunzie, che dessero provvedimenti, eguagliabili al fallimento, benchè diversi nella forma e in molti effetti dai nostri istituti.

E qui il fallimento offre largo campo a questioni circa la *competenza* ed i giudizi di delibazione, ma ne

tacciamo, perchè le stesse più propriamente si appartengono al diritto giudiziario.

Fra gli istituti del diritto commerciale, che il Codice nostro ha classificato con lodevole intendimento a sè, — ancor di uno rimane che diciamo — la *prescrizione*.

Qui vi ha grave conflitto prevedere a quale legge essa si commisura ed in base a quale si avvera.

Il diritto internazionale escogitò qui vari sistemi: — alcuni, considerandola come un diritto del debitore, che l'opponere come eccezione, applicano la legge del suo domicilio, — altri quella del luogo, ove si trovava il domicilio del debitore al momento del contratto, presumendo, che a questa legge si fosse assoggettato, — alcuni la fanno dipendere dalla legge vigente nel luogo di pagamento, — altri infine la riguardano come una misura attinente alla procedura, un *beneficium fori* e dalla legge del foro la dicono retta <sup>(30)</sup>.

Ci sembra più vera e consona al diritto nostro l'opinione di SAVIGNY, che fa dipendere la prescrizione delle obbligazioni dalla legge, che regola il contratto: — per verità, come a quella legge le parti, contraendo, si sottomisero, così dalla stessa devono aver disciplina per ciò che riflette l'esecuzione, anzi il risolversi delle obbligazioni <sup>(31)</sup>. Adunque rientra questo istituto nell'ampia dizione dell'Articolo 9, disposizioni preliminari al Codice Civile « *la sostanza e gli effetti delle obbli-*

*gazioni* ». — E così l'italiano che all'estero contrae non potrà invocare gli Articoli 945 e seguenti del nostro Codice di Commercio, bensì dovrà assoggettarsi alla legge straniera, che dovrebbe essere dai nostri magistrati applicata, qui avvenendo la lite.

E così, siamo venuti dopo la non breve peregrinazione attraverso ai vari istituti del Codice di Commercio, al diritto marittimo: — e qui dobbiamo portarci in un altro campo d'idee.

Non siamo più di fronte ai soli contratti, — nei quali, come regola abbiamo visto dominare la *legge loci contractus*, — non ci troviamo più di fronte ad obbligazioni esclusivamente nascenti *dalla legge o da quasi-delitto*, che in diritto commerciale, come in penale, hanno unica norma nella legge del luogo ove il fatto avvenne, e da cui si originò il rapporto giuridico: <sup>(32)</sup> — qui siamo di fronte a condizioni di fatto, che vogliono altre condizioni di diritto.

Nella distesa dei mari, che ci si apre davanti, le navi d'ogni paese veleggiano: — mentre stazionano nei porti italiani navi estere, le nostre portano lungi, spesso anche in paesi barbari, coi commerci il dolce idioma, una volta più noto che non oggidi, ed il soffio vivificatore della nostra civiltà.

Ma la nave che solca i mari, ha una bandiera che la copre, delle carte di bordo che attestano a qual

paese appartenga, ha un nome di battesimo, che ricorda nelle plaghe lontane il santo nome della patria: — qual legge regolerà quel naviglio, che è una parte del paese, nei cui porti è iscritto, che lo continua attraverso i mari, su cui l'equipaggio in maggior parte è nazionale?

Quella nave lungo il viaggio, incontra avarie, si ripara in porti esteri, contrae forzosamente dei debiti, o assume cambi marittimi: — sbarca i passeggeri o le merci, e nascono contese sul nolo: — non può più proseguire, è in istato di provocare l'abbandono, e sorgono controversie sulla polizza di assicurazione: — i debiti, i pegni che la gravano, vogliono essere soddisfatti: i suoi danni derivano da un urto di nave, che andò a picco; — tutti questi fatti giuridici, tutte queste contese alla stregua di qual legge vanno disciplinate?

La nave è italiana, ma è in paese estero, ed ivi deve subire i giudizi; è un legno straniero al contrario che deve cercare giustizia ai nostri magistrati: — qual legge può la nave invocare e quale i magistrati debbono applicare?

Anche qui premettiamo, che vi è un diritto internazionale italiano, che sgorga dalle viscere delle nostre leggi ed è quello, che noi applichiamo agli stranieri: — ve ne ha un altro, sorto ad opera di benemeriti giureconsulti, che traccia per un lontano avvenire le vie ai legislatori, che suona come *jus receptum* all'orec-

chio dei magistrati, ma che senza base in legge positiva, è seguito pur troppo secondo le convenienze dei nazionali dettano.

Noi ci occuperemo del primo, comechè avente una base positiva, e secondo è scopo di questo nostro studio.

Per dettare però le regole che devono disciplinare al commercio marittimo nei rapporti internazionali, sono opportune alcune premesse.

Le navi sono *mobili*, e secondo il diritto internazionale, universalmente ricevuto, vorrebbero essere regolate dalla legge *rei sitae*: — però la loro speciale natura fa sì, che convenga prescindere da tale regola: — l'essere invero le medesime mobili secondo i principii del diritto comune, ma ad un tempo suscettive di ipoteca o di pegno, che a questa assomiglia, per costare ingenti capitali, così da rendere necessaria una tale garanzia, od altra congenere, — lo scorrere le medesime liberamente i mari, ma ad un tempo portare ovunque un nome, una fede di battesimo, un lembo della patria, così da rendere ad esse inapplicabile l'assioma, che è pure il cardine della proprietà mobiliare « *possesso val titolo* » — tutto ciò fa sì, che non riesca possibile applicare alla nave nei singoli casi la legge del porto ove si trova, o del tribunale a cui sono portate le controversie che la riflettono.

Esclusa così la legge *rei sitae* e la *lex fori* —

a prescindere per un momento dai contratti, a cui il commercio marittimo dà luogo, — quale sarà la legge che disciplinerà lungo la sua esistenza e nei suoi rapporti giuridici la nave dal giorno, in cui è varata e colla fede di nazionalità prende un nome, a quello in cui è *condannata*, radiata dai ruoli, interdotta di correre i mari?

La scienza ha detto ormai su ciò una parola, a cui la pratica si inchina: — la nave deve essere regolata dalla legge della *sua bandiera (loi du pavillon)*, della sua nazionalità.

A questo concetto si giunge per due vie.

Le navi portano un nome, hanno seco, dovunque vadano, l'atto di loro nazionalità: — sotto un certo rapporto si eguagliano alle *persone*; — quindi siccome al pari di queste hanno una personalità, così è giusto, che siano soggette ad uno *statuto personale*, che le accompagni ovunque, ed attestato dalla bandiera un tale statuto, alla legge di questo, esse devono andar soggette:

Sotto altro aspetto le navi sono *immobili*: — per verità esse continuano ovunque il territorio nazionale: — sono una particella di patria, staccata dalla terraferma, dove si osserva il Codice nazionale, si governa e rende giustizia, occorrendo, dal capitano in nome del Re. — Legate al porto, ove sono immatricolate per legame indissolubile, esse possono considerarsi *come*

*immobili*, e quindi la legge del paese, nel nome del quale viaggiano sicure sui mari, dovrà regolare i loro rapporti giuridici.

E così la scienza è giunta, apprezzando le navi nella loro natura e nei conseguenti rapporti giuridici, a concludere, che la sola legge loro applicabile sia quella *della bandiera*.

Nè il diritto italiano autorizza altre conclusioni:

Per verità, — essendo tanto i mobili regolati per l'Articolo 7, disposizioni preliminari dalla legge *nazionale* del proprietario, quanto gli immobili disciplinati dalla legge *rei sitae* (per noi dalla *legge nazionale*) (Art. 7, disposizioni preliminari) — una volta, che si apprezzi la vera condizione della nave, i nostri magistrati non possono essere ossequienti al nostro diritto, se non quando alle navi nostrane e straniere, le quali siano qui giudicate, applichino la legge della bandiera.

E sarà facile vedere nell'esame delle singole fasi dell'esistenza della nave, che questa soluzione ha per sé la più corretta applicazione della legge <sup>(33)</sup>.

Prescindendo dal contratto di *costruzione* della nave, — che, non esistendo ancora la nave nel senso giuridico della parola, dovrà essere disciplinato dalla legge del luogo del contratto, secondo le norme già accennate, — prendiamo ad esame la nave appena costrutta ed immatricolata nei registri del dipartimento marittimo.

Se essa è venduta, pongasi pure in paese straniero, a qual legge si farà capo pelle formalità occorrenti alla trasmissione valida della sua proprietà? — Indubbiamente alla legge nazionale della nave, la quale perciò servirà a designare tutte le formalità opportune, richieste pella traslazione della proprietà e la sua efficacia rimpetto ai terzi. Sinchè queste non sono adempiute, la nave pei terzi creditori non si considererà mai efficacemente alienata, ed essi potranno sempre esercitare sulla medesima le loro azioni, come se mai non fosse uscita dal patrimonio del primo proprietario, loro debitore.

E quindi, quando nel porto di Genova si facesse dai creditori sequestro di una nave straniera, ed i nuovi proprietari intervenissero a vantare le loro ragioni, non si potrebbero respingere solo perchè l'atto di nazionalità non portasse la trascrizione della vendita, se tale formalità la legge del paese cui la nave appartiene, non richiede, — alla di lei stregua soltanto dovendosi le formalità occorrenti alla efficacia della vendita praticare.

E quindi i rapporti fra i *condomini* della nave, qualunque sia la loro nazionalità e ovunque insorga la questione, saranno regolati dalla legge della bandiera.

Così i rapporti fra *capitano* e *proprietario* sa-

ranno dalla stessa legge disciplinati. I fatti illeciti e le obbligazioni assunte dal capitano, che possono sottoporre il proprietario ad una responsabilità, avranno norma soltanto dalla legge della bandiera, poichè è assurdo, che chi affida la nave alle onde, abbia maggiore o minore responsabilità, secondo il porto ove si contrae l'obbligazione, o si discute la causa.

Epperò le obbligazioni, contratte dai capitani di navi francesi o italiane, saranno limitate al valore della nave, e alla conseguente liberazione per abbandono: — invece i proprietari di navi inglesi pelle obbligazioni contratte in Italia dal capitano, per quanto altrimenti disponga la nostra legge, risponderanno anche nella loro personale fortuna, mentre pelle colpe da lui incorse, essi non risponderanno secondo la legge inglese, fuorchè in ragione di tante lire per tonnellata, salvo far abbandono della nave e del nolo <sup>(34)</sup>.

E con ciò è senz'altro detto, come tutto quanto riflette l'*abbandono*, che si fa per evitare la responsabilità incorsa dal capitano, sia regolato dalla legge nazionale della nave: — almeno i magistrati italiani così dovranno decidere, senza riguardo, trattandosi di nave straniera, alla nostra legge, ossia alla *lex fori*.

La stessa regola va applicata ai rapporti d'altra natura fra il proprietario ed il capitano, fra questi, quegli e l'equipaggio, — perocchè chi si imbarca su

di una nave corre la fede della legge del naviglio, non quella del luogo ove contrattò, il che darebbe luogo anche alle stranezze di un equipaggio, i cui contratti d'arruolamento subirebbero l'impero di leggi diverse.

E quindi non diversa opinione deve portarsi circa il licenziamento sia del capitano che dell'equipaggio: — certo la competenza potrà per codeste ragioni risiedere nel giudice del luogo ove si scioglie il contratto, ma la legge applicabile non può essere che quella della bandiera.

A completare i rapporti originati unicamente dal fatto della navigazione, ci occorre dire dell'*abbordo* od *urto di nave*.

È qui dove i lagni sono alti, dove è indispensabile una legge internazionale.

Perocchè se non vi sia dubbio, che pello scontro avvenuto nei fiumi o nelle acque territoriali del mare, trattandosi di delitto, o quasi-delitto, la competenza sia, secondo l'universale dottrina, nei tribunali del paese, a cui quelle acque appartengono, e le sue leggi debbano applicarsi, perocchè le leggi penali, di polizia, e sicurezza pubblica obbligano tutti coloro che si trovano nel territorio — regna la maggior confusione ed incertezza nel decidere qual magistrato è competente, quando l'abbordo avviene in alto mare<sup>(35)</sup>.

Quando le due navi appartengono ad una stessa nazione, in tal caso è facile applicare la legge della bandiera: — ma quando appartengono a nazioni diverse, e così mancano i due termini di soggezione alla giurisdizione, le *res* o le *personae*, qual tribunale conoscerà della causa, quale legge sarà applicata?

La dottrina consiglia a riconoscere competenza al porto di rilascio forzato, dove la nave danneggiata si rifugia e *applicazione della sua legge*;<sup>(36)</sup> ed in tal senso consigliarono i Congressi di diritto internazionale.

Però non ci pare affatto preciso quanto tutti insegnano, che, per non essere applicabile alcuna legge, debba applicarsi la *lex fori*<sup>(37)</sup>.

Sommessamente ci permettiamo alcune limitazioni a questa regola.

L'abbordo deve essere considerato sotto due rapporti, — della *causa* che lo produsse, — del *riparto dei danni* fra le due navi, o del pagamento da farsi da una sola all'altra danneggiata, ovvero del sopportare ciascuna i danni proprii.

Orbene, che noi sappiamo, un regolamento sul modo di evitare gli abbordi non è ancora comune a tutte le nazioni: — perciò, se ad esempio, a determinare la *causa* dell'urto si applicherà la legge italiana, — come rendere responsabile la nave, che non ha tenuto in certo modo i fanali, o presa una certa direzione, quando tali discipline nelle leggi sue le erano

ignote? — La ignoranza della legge che non scusa, e la sua violazione, che qui basterebbero a far ritenere una nave italiana quale abbordatrice, come potranno applicarsi a quella, che a tali discipline non doveva conformarsi?

Ci sembra quindi di correre maggiormente la via dell'equità, allorquando consigliamo che si applichi bensì la legge *fori* pel riparto dei danni, o pella condanna all'indennizzo, — ma si applichi invece a ciascuna nave il proprio diritto nazionale per decidere, se essa fu causa di abbordo (38).

Tutto questo può parere strano perchè nuovo, ma si mostra, *necessitate cogente*, opportuno a seguirsi.

La quale conclusione apre l'adito anche a sciogliere il grave punto, su cui pure si disputa in tema di abbordaggio.

Se il *richiamo* è tardivo, la nave perde il diritto ad indennizzo, — ad esempio il tempo a proporlo è di ventiquattro ore pella legge francese, di tre giorni pella vigente italiana.

Qual legge governerà questo mezzo di improponibilità d'azione?

A nostro avviso, non può essere per qualsiasi nave abbordata, che quella della sua bandiera: — essa non può nè deve altre conoscerne.

Le *forme del richiamo* invece saranno disciplinate

dalla legge del luogo ove si propone, ritornando qui in tutta la sua efficacia la norma *locus regit actum*.

Da ultimo gli scrittori di diritto internazionale vedono un possibile conflitto di leggi riguardo all'obbligo del capitano di subire la *visita*, di cui all'Articolo 502 Codice Civile, — di assumere un pilota, di cui all'Articolo 504, — di assoggettarsi alle visite sanitarie, — di fare la relazione di cui all'Articolo 516 stesso Codice (39).

Per noi tali questioni, di fronte alle nostre leggi, non hanno più importanza.

Circa la *visita* che LYON CAEN non crede possa in Francia imporsi alle navi straniere, a noi pare risolta dall'Articolo 502 nostro Codice, che rimette a quello della Marina mercantile, dove ci sembra non si parli che delle navi immatricolate nei nostri dipartimenti. — Però l'Art. 84 stesso Codice autorizza le nostre autorità a fare la visita a qualunque nave, ove vi siano lagnanze d'interessati: e codesta come disposizione di polizia deve imperare *erga omnes*.

Pelle *visite sanitarie* l'Articolo 84 Codice marina mercantile le ordina anche per le navi estere esplicitamente.

In quanto al *pilotaggio*, quale misura di pubblica sicurezza, l'Articolo 504 Codice di Commercio impera anche sui capitani esteri, dicendo dovere il capitano



valersi di un pilota, *dovunque ciò sia reso obbligatorio dal R. Governo.*

Da ultimo, quanto alla *relazione* del capitano, l'Articolo 517 Codice di Commercio dispone anchè pel modo con cui il capitano italiano debba farla all'estero: quindi non è possibile caso di conflitto, bastando avvertire che, quando dovesse discutersi dell'attendibilità del rapporto di mare, i nostri tribunali dovranno sempre applicare la legge della bandiera, alla quale il capitano doveva conformarsi.

Ed ora veniamo ai *contratti*, cui le navi ed il commercio marittimo danno luogo.

A tacere del contratto di costruzione del quale già facemmo cenno, primo ci si presenta quello di *pegno*: — e tosto sorge qui ragione di conflitto, in quanto altre leggi non ammettano il *pegno*, e vi abbiano invece sostituita l'*ipoteca navale*, come il Belgio e la Francia; — onde è questione, — se l'*ipoteca* su una nave italiana, anche costituita all'estero, valga, — se l'*ipoteca*, costituita su nave estera validamente, debba nei suoi effetti dal magistrato italiano in giudizio di concorso in Italia riconoscersi <sup>(40)</sup>.

Egli è perciò che le nostre conclusioni riassumiamo brevemente sia rispetto alla *ipoteca* marittima, che al *pegno* nei rapporti internazionali — dicendo:

a) Che tanto il *pegno* quanto l'*ipoteca* sono

iscrittibili sulla nave in quanto la legge della bandiera lo permette;

b) Che tutte le formalità pella validità e pubblicità della *ipoteca* e del *pegno* vanno conformate alla legge della bandiera, — sicchè alle norme di pubblicità che potessero aver vigore nel paese, ove il *pegno* o l'*ipoteca* si fanno valere, non devono gli stessi andar soggetti; <sup>(41)</sup>

c) Che le condizioni intrinseche per iscrivere la *ipoteca* o il *pegno* sulla nave si desumono pure dalla legge nazionale — e così sarà valida all'estero nel giudizio di concorso l'*ipoteca* su nave di tale tonnellaggio, che per la legge *fori* non si sarebbe potuto iscrivere, mentre la legge della bandiera lo permetteva;

d) Che quindi, avvenendo in Italia vendita forzata di nave francese, dovranno rispettarsi le *ipoteche* validamente costituite secondo la legge della bandiera, e viceversa in Francia rispettarsi i *pegni* costituiti sulle navi italiane;

e) Che invece, ove la legge nazionale non riconosca, o il *pegno*, o l'*ipoteca*, — questi, quando siansi iscritti, — nemmeno in paese estero ove sarebbe valida pella *lex loci*, possano ammettersi;

f) Che il grado dell'*ipoteca* e gli effetti siano dal Magistrato *fori* misurati alla stregua dalla legge della bandiera, a cui si misureranno anche le condizioni di durata o di estinzione del diritto *ipotecario*.

La prevalenza della legge della bandiera, che in questa materia specialmente invochiamo, ha pure il suffragio dei seguenti riflessi.

Tutte le nazioni civili rilasciano attestati di nazionalità alle loro navi, — le quali, in qualunque luogo vadano, devono averlo seco: — impossibilità quindi di sbagliare nel conoscere quali pesi possono onerarsi sulla nave, e quali formalità, a conservarli, si debbano adempiere.

Quindi certezza nel ricorrere alla legge nazionale della nave e lasciar da essa regolare questo rapporto giuridico, — la quale non si avrebbe, — sia che si segua la legge del *luogo del contratto*, perocchè al porto di sua origine, ove la nave ritorna, il pegno o l'ipoteca possono non essere riconosciuti, — sia che si adotti la legge del *foro dell'esecuzione*, la quale finirebbe per privare i creditori della nave di quei diritti che contrassero legittimamente nel porto d'origine.

Non pare invero nemmeno accettabile l'avviso di LAURENT<sup>(42)</sup> che pretende pella validità dell'ipoteca (e lo stesso è del pegno) che siano osservate ad un tempo le formalità della legge nazionale e quelle del luogo, dove si fa l'esecuzione. — Questo ragionamento adottato dalla Corte d'Aix, a pretesto che le formalità dell'ipoteca siano d'ordine pubblico, sicchè non si concepisca sulla nave, come per gli immobili, conservazione del privilegio, se non osservate le forme della legge

*rei sitae*, — fu condannato dalla Cassazione Francese, che ricordò come la speciale natura delle navi permettesse di eguagliarle agli immobili, in quanto si erano rese capaci di ipoteca, ma non si potesse il pareggiamento così spingere da sopprimere affatto la loro indole mobiliare<sup>(43)</sup>.

Rimane a sciogliere una difficoltà.

Per iscrivere l'ipoteca navale — si domanda in Francia, — occorre si renda il titolo *esecutorio*?

Contro il parere affermativo di LAURENT<sup>(44)</sup> sta la Cassazione Francese che disse di no, perchè il relativo Articolo 2128 Codice francese fosse scritto alludendo agli immobili, non alle navi.

Nel nostro diritto, per iscrivere il pegno, non vi ha di ciò necessità, salvo a far rendere esecutorio il titolo relativo, se dimana da atto pubblico, od ottenere in caso diverso condanna, quando si voglia procedere all'esecuzione.

Le cose dette pel pegno e pell'ipoteca navale risolvono il dubbio circa i conflitti, che possono circa i *privilegi* elevarsi.

I giudici italiani alla stregua della legge nazionale della nave, senza riguardo alla nostra, giudicheranno del grado, della conservazione e degli effetti dei privilegi.

Ed ove si trattasse di nave Belga o Francese,

siccome in Belgio ed in Francia si ammette la riversabilità a favore dei creditori privilegiati pel prezzo di assicurazione in certi casi di innavigabilità, — il magistrato italiano applicherà, anche in confronto agli interessati nazionali, quella legge.

E così dicasi del *droit de suite*, che senza limiti certe leggi accordano alle navi, e di ogni altro privilegio e diritto, <sup>(45)</sup> compreso quello di essere senza restrizioni sequestrate, benchè la legge territoriale, l'italiana, ciò in certi casi non consenta <sup>(46)</sup>.

Invece ci basterà solo accennare, come, pel generale principio dell'Art. 10 disposizioni preliminari al Codice Civile, tutte le formalità processuali pella vendita forzata e pel giudizio di concorso, debbano disciplinarsi dalla legge *loci* e così dal nostro Codice, avvenendo qui l'esecuzione di una nave straniera.

Le cose dette pel pegno sulla nave si applicano al *pegno*, che il capitano faccia lungo il viaggio sulle cose caricate (509 Codice Comm.), per levare un cambio marittimo, o vendere la nave in caso di innavigabilità (Art. 513 Codice Comm.)

E gli atti occorrenti a ciò, possibilmente colla natura delle cose e degli eventi, dovranno essere eretti nelle forme che la legge italiana indica doversi seguire, quando dessi facciansi all'estero, derogando qui per

considerazioni di garanzia verso i creditori alla norma *locus regit actum*.

Ed ora diciamo dei contratti marittimi.

Le *Assicurazioni* originano molti conflitti di legge.

Anzitutto la sostanza e gli effetti dal contratto, da quale legge saranno disciplinati? Evidentemente dalla legge *loci contractus*, — e ricorrono qui tutte le regole che indicammo pei contratti commerciali in genere.

Però sorge questo dubbio. Le leggi francesi ad esempio, diniegano le assicurazioni sul nolo a guadagnarsi e sui profitti sperati, le quali dal Codice italiano sono permesse: — or bene, sorgendo in Francia contestazione su polizze d'assicurazione fatte in Italia, quelle assicurazioni dovranno mantenersi?

Si sostenne la negativa a pretesto che si trattasse di disposizioni riflettenti l'ordine pubblico; ma LYON CAEN avverte a buona ragione, che in punto alle disposizioni d'ordine pubblico conviene distinguere fra quelle di cui deve reclamarsi l'osservanza in ogni paese stante la loro gravità, e quelle che hanno carattere contingente, e non sono applicabili che agli atti fatti in Francia.

E quindi esso opina pella validità di tale assicurazione e noi stiamo con lui, <sup>(47)</sup> anche dove esso decide, che sia valida in Francia la *riassicurazione* delle cose, che ivi non potrebbero assicurarsi, — mentre non potrebbe accogliersi una tale soluzione, quando si volesse

far valere un contratto contrario pelle sue stipulazioni alla natura ed indole dell'assicurazione: — allora certo a validarlo l'ordine pubblico sarebbe di ostacolo.

Dopo aver detto, che alla nave si applica la legge della bandiera, — questa dovremo adottare come regola anche nel tema delle *avarie*, effetti, conseguenze dirette della navigazione.

La giurisprudenza pur troppo sta pella legge del porto in cui si fa il regolamento <sup>(48)</sup> e del pari la dottrina: <sup>(49)</sup> però noi crediamo, che tanto pella definizione delle avarie, quanto pella contribuzione convenga applicare la legge della bandiera. E per verità, coloro che noleggiavano un naviglio o gli affidano mercanzie, sapendo a qual nazione appartenga, sanno *a priori* quale sorte debbano correre in caso di avaria: — quindi la presunta volontà dei caricatori è che essi siansi rimessi alla legge della bandiera, — tanto più che questa è regola certa, mentre è dipendente dal mero caso l'applicare la legge del porto ove la nave approda e si fa il regolamento delle avarie <sup>(50-51)</sup>.

Nella dottrina è ricevuto, che il contratto di *nolo* — e questo dicasi in generale per tutti i contratti di *trasporto*, — sia regolato principalmente dalla legge del *luogo della destinazione della merce*, la quale come legge del *luogo executionis* determinerà se un nolo è dovuto, e in caso affermativo, se sia un nolo

totale, o proporzionale — la responsabilità che può incorrersi nella consegna delle merci, — l'obbligo di indennizzo, — il reclamo contro il capitano e simili <sup>(52)</sup>.

Per noi coerenti a quanto insegnano l'Articolo 58 Codice Commerciale italiano e l'Articolo 9 disposizioni preliminari e a quanto opinammo nel tema generale dei contratti, avvisiamo, che la legge del luogo, dove il contratto di trasporto, o noleggio si stipulò, debba regolarlo anche in tutti i suoi effetti, perchè deve presumersi, che a questa legge si assoggettarono. — Non possiamo nemmeno concedere quanto alcuno insegna, <sup>(53)</sup> che almeno « le leggi vigenti nel porto di destino e gli usi in esso prevalenti possano spiegare i loro effetti sugli *atti di esecuzione* del contratto al compimento del viaggio, sulla consegna della merce, sui modi e termini per operarla, ed infine sulla forma di procedimento ».

Se noi non dissentiamo, che le forme del procedimento, come tutti gli atti di conservazione ed esercizio di diritti e loro esecuzione, secondo recita l'Art. 58 Codice di Commercio, debbano farsi secondo la legge *fori executionis*, avvisiamo pelle ragioni già dette, che tutti gli effetti del contratto sono regolati dalla legge del contratto medesimo. Di vero non sappiamo concepire, perchè una legge regoli la stipulazione del contratto e un'altra alcuni dei suoi effetti, — mentre sostanza del contratto ed effetti, di fronte alla legge, sono termini che non possono scindersi.

E detto così degli istituti del diritto marittimo nei rapporti internazionali e chiusa la serie di tutti quelli, di cui si occupa il Codice di Commercio, non ci rimane fuorchè ad enunciare una regola, che tutte quelle date sin qui domina ed assoggetta, — ed è, che in nessun caso le leggi e gli atti o le convenzioni fatte all'estero potranno avere ascolto presso i nostri tribunali quando violino le leggi proibitive del Regno, che concernano le persone, i beni e gli atti, o quelle in qualsiasi modo riguardanti l'ordine pubblico ed il buon costume (54).

Giunto così alla meta del laborioso compito prefissomi, permettete o Signori, che della benevola attenzione vi ringrazi, e concedete, che, prima di scendere da codesta Cattedra, io diriga una parola agli ornati giovani, che qui stanno, in ispecie a coloro, che per gli studi sono iscritti alla Facoltà, alla quale ho l'onore di appartenere.

Dalle grandi linee, nelle quali ho svolto il tema che mi proposi, Voi avete, o Giovani, veduto quanto è largo il campo dei vostri studi, e quel che è più, quanto tutte le parti del diritto si connettano in modo indissolubile.

Ora è nelle Università soltanto, che Voi potete ottenere quel complesso di coltura giuridica, e quella preparazione scientifica, che nella vita non si ha più

nè tempo nè possibilità di conseguire, e che vi sarà il maggiore dei sussidi, per dedicarvi piuttosto all'uno che all'altro ramo della scienza giuridica.

Codesto bisogno senti anche il Ministero della Pubblica Istruzione, talmente che in codesto anno, dopo lunga dimenticanza, rivolse le sue cure anche agli insegnamenti della nostra Facoltà e, mentre nuovi studi indisse, e nuove cattedre aggiunse, degli insegnamenti in vigore tracciò con migliori criteri il metodo ed il coordinamento.

Però, o ornati Giovani, ogni opera sarà vana, se in Voi non sorge potente il sacro amore della scienza.

Dall' un lato, se non erro, il paese non sente ancora quanto questi luoghi di studi gli debbano essere sacri e come qui soltanto vi sia la speranza di un migliore avvenire: — dall' altro non mi pare, che la gioventù che li frequenta, sia animata dal sacro fuoco. — Il risveglio del paese però comincia; e questa Città, come questa Provincia, ne danno oggi colla legge, che provocano sulla nostra Università, il più splendido esempio, — e le Camere legislative ancora suonano dei dibattiti, suscitati dalle leggi universitarie.

Ma è da Voi, o egregi Giovani, che il meglio dipende, poichè il paese capisca quanto questi recinti, sacri a Minerva, reclamino tutte le sue cure ed il suo amore.

La generazione, oggi matura, o che alla maturità

si avvia, — e ne vedo qui nobili rappresentanti, — nel frequentare le Università era spinta da un alto ideale; — volevasi tentare il miracolo di far sorgere dal suo letargo quella, che si osò chiamare terra dei morti, e liberarla dagli stranieri; e le Università erano il sacro focolare, dove riscaldavansi fra gli studi i generosi entusiasmi.

Oggi la patria è fatta, le sparse membra si sono riunite e non sono lontani i giorni, in cui gli Iddii propizi compieranno l'opera santa: all'idea quindi, che spinse a redimere la patria, oggi cessata, ne deve subentrare una seconda, quella di farla grande.

E questo ideale non può raggiungersi che mediante la scienza.

Solo i popoli sapienti sono forti, poichè è passato il tempo, che forza ed ignoranza si accoppiavano e le orde barbariche rifacevano il mondo, o i tiranni conquistavano i popoli; — oggi invece ci agitano e commuovono peggio che non il timore dei lontani nemici, gravissimi problemi politici, sociali ed economici.

Ed è in codesti templi della scienza, che si devono cercare le soluzioni ed i rimedi, affilare le nuove armi della civiltà, — è di qui che devono partire le leggi, che governano il mondo, le scoperte, che salvano la umanità, e la dotano di commerci e di industrie, — qui regnare il culto delle arti belle, onde la vita si allietta e risplende quanto di più nobile ha l'uomo.

Questo tempio quindi, o Giovani accostate con frequenza e con riverente ossequio, — e da lotte, per cui è prematura l'età vostra, ritraendovi — dalle passioni, contro cui non avete ancora sufficienti difese, spogliandovi, — il conseguimento della scienza sia il vostro ideale. È codesto il solo modo, nel quale, se pei mutati tempi non sono a noi più possibili le glorie di Roma, raggiungerà, mercè vostra, l'Italia il nuovo vanto di accoppiare alle bellezze del cielo la grandezza e la forza, che solo la scienza oggidì può dare.

## NOTE

---

- (1) ASSEB, *Elem. de dr. int. priv.*, p. 188, N. 91.
- (2) ASSEB, loc. cit., N. 92.
- (3) ASSEB, loc. cit., N. 98.
- (4) Encyclopédie, p. 698.
- (5) Art. 84, relativo alla lettera di cambio, — Legge tedesca sulla lettera di cambio [Allgemeine deutsche Weshselordnung].
- (6) Art. 10 Leg. sulla capacità civile, 18 Giugno 1881.
- (7) FÆLIX, *Dr. Int. privé*, N. 233.
- (8) ASSEB, op. cit., N. 94.
- (9) MASSÉ, *Le Droit Comm.*, p. 42, vol. 2, N. 768.
- (10) BAR, Enciclop., § 123, p. 426.
- (11) ASSEB, loc. cit., N. 95.
- (12) MASSÉ, op. cit., N. 768 in fine.
- (13) Art. 85, Allg. deut. W. O.
- (14) Art. 822, 823.
- (15) BIANCHI, *Corso elem. drit. civ.*, N. 291, p. 178, Vol. 1.
- (16) ASSEB, loc. cit., p. 74. — La discrepanza grave fra gli autori è sul definire quali effetti delle obbligazioni vadano disciplinati dalla legge *loci executionis*, — sicché per l'uno ciò che è soggetto alla legge del contratto, per l'altro non lo è. — Vedi il grave dissenso consultando — SAVIGNY, *Trattato di Dir. Rom.*, Vol. 8, § 370 e seg., p. 205 e p. 223 e 224. — FÆLIX, *Dr. Int. priv.*, Vol. I, N. 96, 98 e seg. — ROCCO, lib. III, cap. VI e seg., p. 499 e p. 504 p. 513. — FIORI, *Elem. dr. int. priv.*, N. 242 e seg., p. 334. — MASSÉ, *Dr. com.*, Vol. I, p. 497 e seg., p. 533 e seg., N. 595 a 646 *ter.* — LOMONACO, *Dr. civ. int.*, p. 160, § 4.
- (17) ASSEB, N. 33.
- (18) FÆLIX, p. 213, N. 98.
- (19) Vedi su codesta questione e sulle discrepanze della giurisprudenza, GIANZANA — *Lo straniero*, Vol. I, p. 1, N. 63 e seg. — *Journal D. I. P.*, a 1885, N. VII, VIII, p. 471.

- (20) Art. 230 Cod. Civ. e 232, Cod. Comm.  
 (21) Art. 230, ult. capov. 231 e 232, Cod. Comm.  
 (22) Prokurist (Cod. Germ.) — fondé de procuration (Cod. Sviz.)  
 (23) ASSER, op. cit., N. 97.

(24) Sulle conclusioni, che accenniamo qui e specialmente sulle contese, riflettenti la competenza e l'*exequatur* in materia di fallimento, nonchè su la giurisprudenza relativa, vedi GIANZANA, *Lo straniero*, Vol. I., p. II, N. 236 e 242, e Vol. I, p. III, N. 212 e 219.

Conf. ASSER op. cit., § 30 « *de la faillite et des soursis* » ove è citata anche la bibliografia in argomento.

- (25) Art. 7, disp. prel. al Cod. Civ.  
 (26) ASSER, loc. cit., N. 116.  
 (27) ASSER, loc. cit., N. 127.  
 (28) ASSER, loc. cit., N. 7, ultimo capov.  
 (29) ASSER, loc. cit., N. 131.  
 (30) Vedi ASSER, loc. cit., N. 38.  
 (31) SAVIGNY, op. cit., § 374.  
 (32) ASSER, loc. cit., N. 40.

(33) Vedi in questo tema il bel libro, con cui l'Onorevole PAOLO BOSELLI onorò l'Italia, degnamente rappresentandola al Congresso di diritto internazionale d'Anversa, intitolato: *Le droit maritime en Italie*.

(34) Conf. Trib. di Brema 5 Marzo 1877, *Journal*, D. I. P. 1878, p. 627. — LYON CAEN, *Etude de dr. marit. int. privé* J. D. I. P., p. 259, N. 42. — COURVOY, *La respons. de prop. de navires en Angleterre et en France*. — ASSER, op. cit., N. 110. — LYON CAEN, *Précis de dr. com.*, p. 60, Vol. 2 in nota.

(35) ASSER, N. 112. — LYON CAEN, I. D. I., 1882, N. 63, p. 600. — *Pandectes francaises* voce *Abord*, N. 363, — Art. 11, disp. prelím. al Cod. Civ.

(36) LYON CAEN, loc. cit., N. 60-62. — DELOYNES, *Questions pratiques d'abordage maritime*. — ASSER, loc. cit., N. 113. — Memoria di DE ROSSI, e NOVI-LENA pel Congresso di Anversa, N. II, e III. — ASSER, *Annuaire Dr. Int.*, Tom. VI, p. 81-82.

(37) LYON CAEN, N. 63. — ASSER, loc. cit., NOVI-LENA e DE ROSSI loc. cit.

(38) Nel numero V-VI di questo anno del *Journal de droit privé* è stampata la sentenza 24 Marzo 1885 della Corte di Aix, la quale nella causa, ormai celebre, dello scontro nelle acque di Livorno del *Saint Joseph* e dell'*Ortigia*, negò efficacia alla sentenza italiana, che aveva ritenuto accaduto il naufragio per colpa del *Saint Joseph* e ammise a rediscutere la causa avanti i Tribunali Francesi, dicendo applicabile all'abbordo ed a favore della nave francese la legge della bandiera — e ciò per poter rigiudicare la cosa. — CLUNET censura

la sentenza con questo giusto riflesso; che, cioè in tal caso non si vede ragione, perchè non si dovesse applicare anche a favore della nave italiana la legge della sua bandiera.

(39) LYON CAEN, *Etude, ecc.*, loc. cit. dal N. 45 al 50.

(40) Confr. LYON CAEN; loc. cit., J. D. I. P. a 1882, N. 30 e seg.

(41) Così decise la Cassazione in Francia il 25 Novembre 1879, cassando una sentenza della Corte d'Aix, la quale pretese, che per far valere in Francia un'ipoteca costituita validamente su una nave greca secondo la legge nazionale, dovevano attuarsi le formalità prescritte dalla legge francese.

(42) *Elem. di civil*, Vol VII, N. 391 bis e seg.

(43) Decis. 25 Novembre 1879 della Cass. francese già citata.

(44) Loc. cit., 391 bis.

(45) LYON CAEN, loc. cit., J. D. I. P., p. 256.

(46) LYON CAEN, loc. cit., J. D. I. P., p. 257.

(47) *Précis. dr. comm.*, N. 2090.

(48) Per l'Olanda consulta decis. della Corte de la Haye 11 Febbraio 1878, J. D. I. P., 1879, p. 311 — per l'Alemagna, Tribunale supremo di Leipzig, 23 Dicembre 1872, I. D. I. P., 1874, p. 123 — Nota I, p. 313, sotto l'Art. 729, trad. del Codice tedesco di GRUB.

(49) ASSER, *Elem. dr. priv.*, N. 119.

(50) LYON CAEN, *Précis de dir. com.*, N. 2000, Vol. 2.

(51) Vedi in questo senso MASSÉ. Egli cita in appoggio al suo assunto una decisione 11 Febbraio 1862 (Sirey 62, 1, 376), la quale ritenne, che quand'anche la polizza di assicurazione d'una nave straniera fosse stata costituita in Francia e fra regnicoli, tuttavia le obbligazioni del capitano straniero non cessano di essere regolate dalla legge del paese cui appartiene la nave; e specialmente, per stabilire di fronte agli assicuratori, sia l'innavigabilità, che le avarie sofferte, basta che il capitano adempia alle obbligazioni portate dalla legge della nave, nè egli deve conformarsi alle formalità prescritte dalla legge francese [MASSÉ, *Dr. comm.*, N. 643, Vol. I.]

(52) ASSER, N. 111, loc. cit. — Vedi sui tentativi per una codificazione internazionale del contratto di trasporto MOLENGRAAF, *Etude sur le contrat d'affrètement*, nella R. Dr. It. 1882, p. 39 e 260. — LYON CAEN, *Précis, ecc.*, Vol. 2, p. 159 in nota.

(53) NOVI LENA e DE ROSSI, Memoria cit., p. 15.

(54) Art. 12, disp. prel. al Cod. Civ.